

STATUTO CONFINDUSTRIA COMO

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29/06/2020)

TITOLO I - VISION E MISSION – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 1 – VISION E MISSION

CONFINDUSTRIA COMO ha sede legale in Como

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei Regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati in Italia ed all'estero.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, CONFINDUSTRIA COMO esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, CONFINDUSTRIA COMO è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

ART. 2 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Sono attività istituzionali di CONFINDUSTRIA COMO:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;

2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b. esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c. provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d. accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e. assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f. promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

CONFINDUSTRIA COMO può compiere tutti gli atti e svolgere tutte le attività rispondenti al raggiungimento dei fini associativi.

CONFINDUSTRIA COMO non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI SOCI

Possono aderire a CONFINDUSTRIA COMO le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da CONFINDUSTRIA COMO, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Como o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;

- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Como o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà o raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di CONFINDUSTRIA COMO e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

ART. 4 – RAPPORTO ASSOCIATIVO

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di almeno 24 mesi e dall'anno solare successivo alla scadenza del ventiquattresimo mese si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata inviata entro il 30 giugno.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a CONFINDUSTRIA COMO e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in

tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a CONFINDUSTRIA COMO comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale e gli eventuali contributi speciali deliberati delle Assemblee dei Gruppi merceologici;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da CONFINDUSTRIA COMO ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute nella fattispecie dal Consiglio di Presidenza concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

ART. 6 - SANZIONI

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III

GOVERNANCE

ART. 7 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi di CONFINDUSTRIA COMO

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi ordinari e straordinari dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statuarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria

E' ammesso lo svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolte in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega da altri soci le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari che prevedono la sospensione del rapporto associativo.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e, in aggiunta, ad un numero di voti supplementari rapportato al contributo associativo ordinario di competenza dell'anno solare precedente effettivamente riscosso dall'Associazione.

I voti supplementari spettanti a ciascun socio sono calcolati secondo i seguenti scaglioni di

contribuzione:

- da 1.000,00 a 15.000,00 euro: 1 voto ogni 1.000 euro
- da 15.000,01 a 30.000,00 euro: 1 voto ogni 2.000 euro
- da 30.000,01 a 40.000,00 euro: 1 voto ogni 3.000 euro
- da 40.000,01 a 50.000,00 euro: 1 voto ogni 4.000 euro
- oltre 50.000,01 euro: 1 voto ogni 5.000 euro.

I voti saranno assegnati con arrotondamenti per frazione superiore alla metà.

I soci associati nel corso dell'anno hanno diritto ad un voto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri incaricati ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni biennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 9 – CONSIGLIO GENERALE

Fanno parte del Consiglio Generale:

1) il Presidente, i Vice Presidenti eletti e di diritto, i Consiglieri incaricati, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti dei Gruppi merceologici;

2) i seguenti componenti elettivi:

- a) n.8 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari;
- b) n.24 rappresentanti aggiuntivi espressi dai Gruppi merceologici;
- c) n.6 rappresentanti aggiuntivi nominati tre dalla Giunta della Piccola Industria e tre dal Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori;

3) fino a n. 3 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti di diritto i Revisori contabili, i Proviviri e tutti i Past President senza diritto di voto.

Sono ammessi, su proposta del Presidente, inviti permanenti, senza diritto di voto fino a un massimo di 5 invitati che siano rappresentati di aziende associate. Restano esclusi incarichi specifici o altre

forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio Generale al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri cinque bienni consecutivi al primo.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- i) approvare Regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- l) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione degli stessi;
- m) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
- o) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione.

ART. 10 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto

- dal Presidente
- da 3 Vice Presidenti elettivi;
- dai Vice Presidenti di diritto;
- da 4 Consiglieri incaricati;
- dall'ultimo Past President.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri incaricati per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti o uno o più Consiglieri incaricati vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 30 giorni.

I Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni, mentre quelli di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) nominare eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) svolgere attività di indirizzo e controllo delle società controllate nominandone gli amministratori
- h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, con esclusione di quelli relativi alla designazione del Presidente ed alla approvazione della proposta dei Vice Presidenti. I provvedimenti così adottati devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile;
- l) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- m) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale, senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Laddove la Commissione di degnazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri confederale – può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

La proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei votanti.

La stessa proposta dovrà essere sottoposta all'Assemblea costituita con un quorum di almeno il 15% dei voti esercitabili e dovrà ottenere il voto favorevole del 75% dei voti presenti.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario, se nominato, o il più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

ART. 12 – COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PROCEDURA DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE

La Commissione è composta da tre membri, scelti a sorteggio all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento con tutti i Past President.

A tal fine il Collegio senza particolari formalità, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, all'individuazione di una rosa di almeno 5 nominativi che devono essere espressione qualificata, per storia imprenditoriale e associativa, di imprese aderenti appartenenti alla categoria di soci effettivi e ordinari di territorio ed essere in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dal Codice etico dei valori associativi.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma, viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare tutti i nominativi in essa inseriti per effettuare il sorteggio in Consiglio Generale per la determinazione dei tre componenti della Commissione di designazione.

Per garantire il miglior funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione.

La Segreteria Tecnica della Commissione è affidata al Direttore Generale.

La Commissione deve insediarsi non meno di 60 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno di regola una durata di quattro settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci, sia effettivi che ordinari di territorio.

L'attività della Commissione di designazione è diretta alla più ampia consultazione degli associati al

fine di far emergere e raccogliere proposte e indicazioni per le strategie associative.

Nella prima settimana, la Commissione può ricevere eventuali candidature, sottoscritte da soci in regola con gli obblighi associativi che rappresentino almeno il 10% dei voti assembleari totali, accompagnate dai relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale del candidato.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari rappresentanti di imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni ed alla dimensione del consenso ottenuto, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 13 – ORGANI DI CONTROLLO

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono minimo 5 e i Revisori contabili sono 3 effettivi e 2 supplenti, dei quali un effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

I Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

Il Presidente dei Revisori contabili può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 14 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Le imprese associate sono suddivise in categorie merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni categoria elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le Assemblee dei Gruppi merceologici possono deliberare, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza, contributi speciali a carico dei soci appartenenti alla categoria.

Per la delibera dei contributi speciali è necessaria la presenza in Assemblea di almeno la metà più uno dei voti totali spettanti ed il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti.

ART. 15 – COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese di minore dimensione. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Il limite dimensionale aziendale per l'appartenenza alla Piccola Industria, il numero dei componenti del Comitato, le attività e le modalità di funzionamento sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale.

ART. 16 – GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

ART. 17 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può nominare, di concerto con il Consiglio di Presidenza, uno o più Vice Direttori e/o Dirigenti preposti a specifiche funzioni.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

ART. 18 – FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è costituito da:

- contributi ordinari e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di CONFINDUSTRIA COMO

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

ART. 19 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio consuntivo è redatto secondo lo schema previsto da Confindustria, articolato nelle seguenti sezioni: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto dal Consiglio Generale entro il mese di giugno all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

ART. 20 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 21 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Norme transitorie

Come previsto dalla norma transitoria IV dello Statuto di Confindustria, come modificato dall'Assemblea del 13 dicembre 2018, rimangono in vigore gli accordi in essere tra Confindustria Como ed ANCE Como.